



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

Riapertura straordinaria della piattaforma informatica per la presentazione delle istanze di rendicontazione dell'incentivo Sea Modal Shift – «SMS» – II annualità Regolamento di cui al decreto interministeriale MIT-MEF 11 ottobre 2023, n. 166

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la Decisione C (2023) 3645 final del 30 maggio 2023, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l'incentivo Sea Modal Shift Italia – «SMS» – regime per incentivare l'utilizzo del trasporto intermodale strada-mare a corto raggio;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'articolo 1, comma 647, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo;

VISTO l'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato comma 647;

VISTO l'articolo 1, comma 672, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che autorizza, tra l'altro, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015, la spesa di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in forza del quale le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione a società a capitale interamente pubblico sulle quali esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*» e, in particolare, l'articolo 52;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 10-bis;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 166 dell'11 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2023, recante «Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – “Sea Modal Shift”», di seguito «Regolamento»;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 1, del Regolamento, ai sensi del quale le risorse sono destinate «all'attuazione di scelte modali finalizzate a migliorare ed ottimizzare la catena intermodale, con conseguente decongestione della rete viaria e riduzione delle esternalità negative dei trasporti merci, mediante maggior utilizzo di servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax» e che tale contribuzione è finalizzata, «tramite il sostegno alla domanda di servizi marittimi, allo sviluppo in termini qualitativi e quantitativi dei servizi stessi», nonché il comma 2 del medesimo articolo, a mente del quale gli interventi «compensano parzialmente la differenza tra i costi maggiori esterni del trasporto su strada rispetto all'uso del servizio marittimo effettuato in sostituzione»;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del Regolamento, a norma del quale «Il Ministero esercita le funzioni decisoria, di iniziativa, di vigilanza e di controllo, in ordine alle attività espletate dal Soggetto gestore. A tal fine, quest'ultimo assicura la massima collaborazione, tempestività, diligenza e serietà nell'adempimento delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero sulle attività tecniche e istruttorie relative alle procedure di cui è responsabile», nonché il comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, che affida al Soggetto gestore l'assistenza tecnica ai beneficiari e la gestione operativa della misura, ivi comprese le attività di informatizzazione, «seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione generale»;

VISTO l'articolo 8, comma 3, del Regolamento, ai sensi del quale il diritto al contributo è comprovato annualmente con l'acquisizione di idonea documentazione «secondo le modalità definite con apposito decreto della Direzione generale»;

VISTO l'articolo 11, comma 3, del Regolamento, a norma del quale «Con apposito provvedimento della Direzione generale sono stabiliti i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma 1, nonché per la trasmissione della documentazione di cui al primo periodo»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2026, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, e il Decreto Ministeriale 30 maggio 2024, n. 151, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero, come modificato dal Decreto Ministeriale 7 agosto 2026, n. 178, per effetto dei quali le funzioni attribuite dal Regolamento alla «Direzione generale» sono esercitate dalla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità;



MIT

dg.sli@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, S.O. n. 43, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028»;

VISTA la direttiva ministeriale n. 3 del 10 gennaio 2026, concernente gli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2026, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2026 e assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

VISTO il decreto dipartimentale n. 2 del 26 gennaio 2026, con il quale il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione ha assegnato ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi strategici e operativi, nonché le risorse finanziarie inerenti ai capitoli di bilancio di competenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti il 30 aprile 2024 al n. 1543, con il quale è stato conferito al dott. Donato Liguori l'incarico di Direttore generale della Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità;

VISTO il decreto direttoriale n. 137 del 4 novembre 2024, attuativo della II annualità dell'incentivo Sea Modal Shift, che ha individuato il secondo periodo di incentivazione dal 6 dicembre 2024 al 5 dicembre 2025 e, all'articolo 3, comma 1, ha rinviato ad apposito decreto della Direzione generale la definizione dei termini e delle modalità di rendicontazione;

VISTO il decreto direttoriale di impegno delle risorse n. 232 del 20 dicembre 2024, a valere sul capitolo 1245, piano gestionale 1, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTI i decreti direttoriali n. 1 del 12 gennaio 2024 e n. 239 del 27 dicembre 2024, concernenti l'individuazione di ulteriori rotte ammissibili rispetto a quelle indicate nell'Allegato A al Regolamento;

VISTO il decreto direttoriale n. 55 del 25 marzo 2026, recante le modalità e i termini di presentazione delle istanze di rendicontazione della II annualità e, in particolare, gli articoli 1 e 2;

VISTO il decreto direttoriale n. 118 del 26 maggio 2026, con il quale il termine per la presentazione delle istanze di rendicontazione è stato prorogato alle ore 12.00 del 12 giugno 2026;



MIT

dg.sli@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e, in particolare, gli articoli 1, comma 2, 41, 42, 43 e 44;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e, in particolare, gli articoli 4 e 16;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*» e, in particolare, gli articoli 71, 75 e 76;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che ha esteso al trasporto marittimo il sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS), con obblighi di restituzione progressivamente crescenti, pari al 40 per cento delle emissioni verificate relative al 2024, al 70 per cento di quelle relative al 2025 e al 100 per cento di quelle relative al 2026 e agli anni successivi;

VISTO il regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo (FuelEU Maritime), applicabile dal 1° gennaio 2025;

VISTO il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante «*Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali*», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, che, tra l'altro, ha riconosciuto alle imprese di autotrasporto merci un credito d'imposta straordinario commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio a decorrere dal mese di marzo 2026;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193, recante «*Disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 247 del 23 ottobre 2026 ed entrato in vigore il 24 ottobre 2026, emanato al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei costi dei carburanti e di sostenere la liquidità e la continuità operativa delle imprese;

CONSIDERATO che la misura Sea Modal Shift sostiene la domanda di servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax allo scopo di trasferire le merci dalla strada al mare, decongestionare la rete viaria



MIT

dg.sli@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

e ridurre le esternalità negative del trasporto stradale, compensando parzialmente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Regolamento, il differenziale tra i costi esterni del trasporto su strada e quelli del servizio marittimo effettuato in sostituzione; e che la sua efficacia dipende dalla convenienza economica della modalità combinata strada-mare rispetto a quella tutto-strada;

CONSIDERATO che, a partire dalla fine del mese di febbraio 2026, il conflitto che coinvolge la Repubblica islamica dell'Iran ha determinato l'interdizione di fatto della navigazione commerciale nello Stretto di Hormuz, crisi che è tuttora in corso e il cui perdurarsi nel tempo ne ha aggravato gli effetti socio-economici, come è di pubblica notorietà; che ne è derivato un eccezionale aumento dei prezzi del petrolio greggio, dei combustibili marittimi, dei noli e dei premi assicurativi per il rischio di guerra; che le quotazioni del greggio di riferimento Brent hanno superato i 100 dollari al barile già nel mese di marzo 2026 e si collocano, nel mese di ottobre 2026, oltre i 110 dollari al barile; e che la gravità della situazione ha indotto gli Stati membri dell'Agenzia internazionale dell'energia a deliberare, l'11 marzo 2026, il rilascio coordinato di 400 milioni di barili dalle scorte petrolifere di emergenza;

CONSIDERATO che tale crisi si aggiunge a quella della sicurezza della navigazione nel Mar Rosso e nello Stretto di Bab el-Mandeb che, dalla fine del 2023, ha determinato la deviazione di larga parte dei traffici marittimi tra Asia ed Europa sulla rotta del Capo di Buona Speranza; e che, pur in fase di parziale attenuazione, i transiti nel Canale di Suez restano ancora significativamente inferiori ai livelli precedenti la crisi, con effetti negativi sulla posizione dei porti italiani e sull'intero sistema logistico del Mediterraneo;

CONSIDERATO che, sul piano nazionale, gli effetti delle predette contingenze si sono tradotti in un forte e prolungato aumento del prezzo del gasolio per autotrazione, il cui prezzo medio alla pompa in modalità self-service, rilevato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, ha raggiunto 2,26 euro al litro nel mese di ottobre 2026; che il Governo ha ritenuto di intervenire in via d'urgenza a sostegno delle imprese di autotrasporto con il decreto-legge n. 33 del 2026 e, da ultimo, con il decreto-legge n. 193 del 2026; e che nel mese di ottobre 2026 il settore è stato interessato da iniziative di protesta e blocchi stradali che hanno compromesso la continuità degli approvvigionamenti, in particolare nel Mezzogiorno;

CONSIDERATO che i beneficiari della misura sono, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 9, comma 1, del Regolamento, imprese che effettuano servizi di trasporto merci per conto di terzi, cioè gli stessi operatori colpiti dall'aumento dei costi dei carburanti e destinatari delle misure urgenti di sostegno alla liquidità adottate dal Governo; e che la corresponsione dei contributi della II annualità, già impegnati, a tutte le imprese che hanno effettivamente realizzato imbarchi sulle rotte incentivate concorre in modo coerente e immediato al medesimo obiettivo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;



MIT

dg.sli@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

CONSIDERATO che i servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax sono inoltre gravati dall'aumento dei costi derivante dall'applicazione progressiva al trasporto marittimo del sistema EU ETS, il cui obbligo di restituzione è passato al 70 per cento delle emissioni relative al 2025 e raggiunge il 100 per cento per le emissioni relative al 2026, nonché dagli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2023/1805; e che tali oneri non gravano in misura corrispondente sul trasporto stradale delle merci;

CONSIDERATO che il periodo di apertura della piattaforma per la rendicontazione della II annualità ha coinciso con la fase più acuta della crisi internazionale, caratterizzata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz e dai massimi rialzi dei prezzi dei prodotti petroliferi, che ha gravato sulle risorse organizzative e finanziarie delle imprese del settore; che nello stesso periodo le imprese hanno incontrato difficoltà nell'ottenere dai vettori marittimi e dagli intermediari le certificazioni dei viaggi effettuati e che, pertanto, la riapertura dei termini è giustificata da circostanze eccezionali di carattere macroeconomico e geopolitico, di portata generale, che l'Amministrazione valuta nell'esercizio del potere attribuitole dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento;

CONSIDERATO che il concorso delle predette contingenze incide direttamente sul presupposto economico della misura, poiché l'aumento dei costi dei servizi marittimi riduce la convenienza relativa della modalità strada-mare ed espone il sistema al rischio concreto di un ritorno al trasporto tutto-strada, contrario alle finalità dell'articolo 1, comma 647, della legge n. 208 del 2015 e dell'articolo 2 del Regolamento; e che, proprio in tale contesto, la funzione compensativa del contributo assume un rilievo ancora maggiore;

CONSIDERATO che una riapertura generalizzata dei termini, a parità di condizioni per tutte le imprese ammesse alla II annualità, assicura il rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e di parità di trattamento di cui all'articolo 97 della Costituzione alla luce dell'interesse pubblico preminente sopra rappresentato; che il presupposto della riapertura è l'imparzialità dell'azione amministrativa, la quale esige che tutte le imprese ammesse possano beneficiarne a parità di condizioni; che, infatti, le circostanze eccezionali sopra descritte hanno inciso non soltanto sulla tempestività di presentare la rendicontazione, ma anche sulla sua completezza, poiché le difficoltà nell'acquisizione delle certificazioni dei vettori marittimi e degli intermediari hanno interessato anche le imprese che hanno trasmesso l'istanza nei termini; e che, pertanto, consentire la riapertura alle sole imprese che non hanno presentato l'istanza, escludendo quelle che l'hanno già presentata, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento a danno di queste ultime, sicché è necessario riconoscere a tutte le imprese ammesse la facoltà di presentare un'istanza sostitutiva o integrativa;

CONSIDERATO che la riapertura incide esclusivamente sul termine procedimentale di rendicontazione e lascia invariati tutti gli elementi del regime di aiuto autorizzato con la decisione C(2023) 3645 final, ossia i beneficiari, i costi ammissibili, l'intensità e i massimali dell'aiuto, le rotte



MIT

dg.sli@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

e il periodo di incentivazione; e che, di conseguenza, la riapertura è compatibile con la predetta decisione e non richiede una nuova notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

CONSIDERATO che il potere di fissare i termini attribuito dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento deve essere esercitato in modo costituzionalmente orientato, ponderando i valori costituzionali coinvolti; che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, tali valori si trovano in rapporto di integrazione reciproca e nessuno di essi può affermarsi come assoluto, divenendo “tiranno” nei confronti degli altri (Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2013, n. 85); e che il loro bilanciamento deve quindi svolgersi secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, senza sacrificarne il nucleo essenziale;

CONSIDERATO che, a favore della riapertura dei termini, vengono in rilievo i seguenti valori costituzionali: a) la libertà di iniziativa economica e la continuità d'impresa degli operatori dell'autotrasporto (articolo 41, primo comma, della Costituzione), nonché il potere della legge di indirizzare l'attività economica pubblica e privata a fini sociali (articolo 41, terzo comma); b) la tutela del lavoro e dei livelli occupazionali di un settore ad alta intensità di manodopera (articoli 1, 4 e 35); c) i doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale e il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale (articoli 2 e 3, secondo comma); d) la coesione territoriale e sociale, il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e la rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità (articolo 119, quinto e sesto comma), cui i collegamenti marittimi Ro-Ro e Ro-Pax con le Isole e con il Mezzogiorno sono strettamente funzionali; e) il buon andamento dell'amministrazione (articolo 97, secondo comma), inteso come efficacia della spesa pubblica e pieno conseguimento delle finalità per le quali le risorse sono state stanziare e impegnate;

CONSIDERATO che, nell'attuale congiuntura socio-economica esposta, l'interesse alla tenuta economica del settore dell'autotrasporto assume carattere prevalente, perché tale settore rappresenta un'infrastruttura essenziale dell'economia nazionale: su di esso poggiano la continuità delle filiere produttive e della distribuzione, l'approvvigionamento dei beni di prima necessità e la connessione tra i sistemi portuali e il territorio; che la crisi di liquidità e di sostenibilità economica delle imprese del settore, provocata dalle contingenze macroeconomiche e geopolitiche descritte, non resta confinata al settore ma si trasmette all'intero sistema economico, come dimostrano le interruzioni degli approvvigionamenti registrate nel mese di ottobre 2026; che lo stesso legislatore ha riconosciuto tale interesse come meritevole di tutela urgente con il decreto-legge n. 33 del 2026 e con il decreto-legge n. 193 del 23 ottobre 2026, come esposto; e che, pertanto, escludere dai contributi già stanziati e impegnati le imprese che ne hanno effettivamente maturato i presupposti, recherebbe al settore, e attraverso di esso all'economia nazionale, un pregiudizio sproporzionato rispetto all'interesse procedimentale che verrebbe così perseguito a scapito di quello preminente;



MIT

dg.sli@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

RITENUTO pertanto, all'esito del bilanciamento, che nel caso concreto debba prevalere l'interesse alla tenuta economica del settore dell'autotrasporto, quale presidio della continuità delle filiere produttive e distributive e quindi dell'intera economia nazionale, insieme ai concorrenti valori della coesione sociale, territoriale, del lavoro; e che la riapertura dei termini sia misura idonea a perseguire tale interesse, necessaria in quanto non sostituibile da strumenti meno incisivi per le posizioni su cui incide, e proporzionata in senso stretto rispetto al contemperamento di tutti gli interessi in gioco;

RITENUTA la sussistenza di ragioni straordinarie di interesse pubblico, in ragione del carattere eccezionale delle contingenze sopra descritte e della necessità di concludere sollecitamente il procedimento e di procedere all'erogazione dei contributi;

RITENUTO che la riapertura dei termini sia misura adeguata, proporzionata e necessaria, per fronteggiare le circostanze sopra descritte;

RITENUTO altresì necessario disciplinare gli effetti della riapertura sui procedimenti in corso, al fine di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e l'uniformità di trattamento delle imprese interessate;

RITENUTO pertanto di dover esercitare il potere di cui all'articolo 11, comma 3, del Regolamento, nonché le funzioni decisorie e di iniziativa nei confronti del Soggetto gestore di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo Regolamento;

D E C R E T A

Art. 1 – Riapertura dei termini

1. In via straordinaria e non reiterabile, per le ragioni di interesse pubblico indicate in premessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Regolamento, sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di rendicontazione dell'incentivo Sea Modal Shift – «SMS» – relative alla II annualità (periodo di incentivazione 6 dicembre 2024 – 5 dicembre 2025).
2. La piattaforma informatica dedicata, raggiungibile sul sito web del Soggetto gestore (www.ram-spa.it), è attiva **dalle ore 9:00 di venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 14:00 di lunedì 9 novembre 2026**. Le istanze devono pervenire, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso la predetta piattaforma, entro e non oltre il termine finale, che ha natura perentoria e non è ulteriormente prorogabile.



MIT

dg.sli@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

Art. 2 – Soggetti legittimati e oggetto della riapertura

1. Possono presentare istanza ai sensi dell'articolo 1 esclusivamente le imprese ammesse alla II annualità a seguito della domanda di accesso presentata ai sensi del decreto direttoriale n. 137 del 4 novembre 2024.
2. Le istanze e la documentazione di cui al comma 1 riguardano esclusivamente i viaggi effettuati nel periodo dal 6 dicembre 2024 al 5 dicembre 2025 sulle rotte individuate dall'Allegato A al Regolamento e dai decreti direttoriali n. 1 del 2024 e n. 239 del 2024, debitamente quietanzati.
3. Le imprese che hanno già presentato l'istanza di rendicontazione possono sostituirla o integrarla con una nuova istanza, che sostituisce integralmente la precedente; in ogni caso è presa in considerazione esclusivamente l'ultima istanza validamente trasmessa.

Art. 3 – Ordine al Soggetto gestore

- 1 Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4, del Regolamento, è ordinato al Soggetto gestore, RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A., di provvedere, anche per il tramite del fornitore della piattaforma informatica, alla riattivazione della piattaforma nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2 e alla successiva istruttoria delle istanze di rendicontazione.
- 2 Il Soggetto gestore dà specifica comunicazione della riapertura, a mezzo posta elettronica certificata, a tutte le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, entro il giorno di apertura della piattaforma, e ne pubblica avviso sul proprio sito istituzionale.
- 3 Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, che non hanno presentato l'istanza di rendicontazione entro le ore 12.00 del 12 giugno 2026, ivi comprese quelle destinatarie del preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le istanze presentate ai sensi dell'articolo 1 si considerano, ai fini del termine di conclusione del procedimento, presentate alla data di chiusura della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 2. Fino a tale data non sono comunicati ulteriori preavvisi di rigetto; il preavviso eventualmente già comunicato è superato dalla presentazione dell'istanza, che è sottoposta dal Soggetto gestore a istruttoria sulla base della rendicontazione e della documentazione trasmesse. Nei confronti delle imprese di cui al primo periodo che non presentano l'istanza entro il medesimo termine, la Direzione generale adotta il provvedimento di rigetto, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990, ove non già effettuata.
- 4 Le istanze sostitutive o integrative presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sono sottoposte dal Soggetto gestore a nuova istruttoria sulla base della rendicontazione e della documentazione trasmesse e si considerano, ai fini del termine di conclusione del procedimento, presentate alla data di chiusura della piattaforma di cui all'articolo 1, comma 2. Il preavviso di rigetto eventualmente già comunicato in relazione all'istanza sostituita è superato dalla presentazione della nuova istanza.



MIT

dg.sli@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

- 5 Restano valide, e sono istruite sulla base della rendicontazione già trasmessa, le istanze presentate entro le ore 12.00 del 12 giugno 2026 dalle imprese che non si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 4 – Disposizioni finanziarie

- 1 I contributi relativi alle istanze presentate ai sensi del presente decreto sono riconosciuti nei limiti delle risorse già impegnate per la II annualità con decreto direttoriale n. 232 del 20 dicembre 2024, a valere sul capitolo 1245, piano gestionale 1, e sono determinati secondo i criteri di cui agli articoli 6 e 8 del Regolamento, applicati in modo uniforme a tutti i beneficiari.
- 2 Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5 – Pubblicazione ed entrata in vigore

- 1 Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) ed è pubblicato altresì sul sito web del Soggetto gestore RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.A. (www.ramspa.it).
- 2 Per informazioni è possibile contattare il Soggetto gestore all'indirizzo seamodalshift@ramspa.it.

Il Direttore Generale
dott. Donato Liguori

Firmato digitalmente da

DONATO LIGUORI
CN = DONATO LIGUORI



MIT

dg.sli@pec.mit.gov.it